



COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 56

OGGETTO: *APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021*

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di settembre alle ore 15:10 nella residenza municipale, assistito dal Vice Segretario Comunale dott. GUARDABASCIO Gianluca, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che recita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, societa' controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attivita' che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione..”.*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) che recitano:

- 1. Il bilancio consolidato di gruppo e' predisposto secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato e' redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle societa' controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) che recitano:

- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica ((, predisposto secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)).*
((83))
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per societa' quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”.*

Richiamato l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 convertito nella L. 160/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e

del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del Tuel, gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo.

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Viste:

- la delibera del Commissario Prefettizio assunta in data odierna con la quale è stata effettuata la ricognizione degli enti che costituiscono il G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e di quelli facenti parti del perimetro di consolidamento per il Comune di Pianezza nell'esercizio 2021;
- la delibera del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 3 del 6 giugno 2022 con il quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2021, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico.

Visti i bilanci dell'esercizio 2021 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento.

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato.

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

Tutto ciò premesso

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;
3. Di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione dell'organo di revisione dell'ente.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to FAVARATO Rag. Luca

Pianezza, lì 21/09/2022

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE

SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO

F.to Rag. Luca Favarato

Pianezza, lì 21/09/2022

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Brunella FAVIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 settembre 2022, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca

Pianezza, li 23 settembre 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GUARDABASCIO Gianluca

Pianezza, li 23 settembre 2022

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GUARDABASCIO Gianluca